

Estratto di verbale di assemblea straordinaria soci Anffas Onlus di Modica

(atto costitutivo del 29 Gennaio 2002 Reg.to c/o Agenzia delle entrate Ufficio locale di Modica il
30 Gennaio 2002 n°246 serie III-N.
Codice fiscale 90013380887-P.iva 012 11540883).

Il giorno 03 Ottobre dell'anno 2015 alle ore 9.30 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci per discutere sul seguente O.D.G.:

1. OMISSIS;
2. Approvazione modifiche allo statuto Anffas Onlus Modica;
3. OMISSIS;
4. OMISSIS.

Onde verificare la validità dell'assemblea viene constatata la presenza dei sig.ni soci: Alecci Antonino, Assenza Giovanni, Barresi Concetta, Belluardo Rita, Blandino Angelo, Boncoraglio Salvatore, Carpenzano Angelo, Caschetto Antonino, Cassarino Maria, Cataldi Salvatore, Ciacera Carmela, Ciciarella Maria, Cicero Giovanna, Guardo Katia, Migliore Antonino, Modica Giovanna, Parisi Guglielmo, Popa Oana Elena, Provvidenza Giovanni, Roccasalva Luca, Sammito Monica, Ursino Grazia, Catudella Valentina.

Constatata la presenza del numero legale (2/3) 23 su 32 si passa all'analisi del I punto all'O.D.G OMISSIS.

Si passa all'analisi del II punto all'O.D.G: approvazione del nuovo statuto dell'Anffas Onlus Modica e il Presidente motiva la necessità di apportare delle modifiche allo statuto comunicando che, rispetto allo statuto precedente, è necessaria una modifica della definizione associativa con l'aggiunta, rispetto alla precedente, della parola "Persone" alla dicitura che quindi da oggi sarà: Anffas Onlus Modica Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettive e/o relazionale.

Oltre a questa modifica le altre modifiche si sono rese necessarie per l'uniformazione dello stesso alle indicazioni dello statuto di Anffas Onlus Nazionale e sono relative:

Al titolo I, all'art. 3.1 la dicitura "obblighi connessi con l'appartenenza all' Anffas Nazionale" è sostituita con "obblighi connessi all'appartenenza ad Anffas Onlus".

Al titolo II viene aggiunto l'art. 5 bis "onorificenze".

Al titolo III la dicitura dell'art. 7 "organi dell'assemblea" è modificata in "organi dell'associazione".

L'art. 15 precedentemente titolato "Presidente del Consiglio Direttivo" è sostituito con "Presidente".

Al titolo IV l'art.21 precedentemente titolato "Norme di rinvio" è ora titolato "Regolamento".

Sempre al titolo IV si aggiungono due nuovi artt. 22, 23.

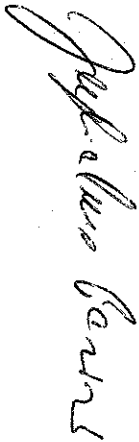
Il n. 22 "Norme di rinvio" e il n.23 "Norma transitoria di attuazione".

L'assemblea dopo lunga disamina approva all'unanimità le variazioni statutarie così come esposte e verificate.

Si passa all'analisi del III punto dell'Ordine del giorno omissis.

Alle ore 12.45 non avendo nessuno dei soci presenti avanzato altri argomenti di discussione si dichiara chiusa la seduta.

Il presidente dell'Assemblea

Handwritten signature of Gabriele Centi in black ink.

Il Segretario Verbalizzante

Handwritten signature of Monica Semmi in black ink.

STATUTO
ANFFAS - ONLUS di MODICA

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche

- Art. 1 COSTITUZIONE
- Art. 2 SEDE
- Art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'
- Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
- Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Soci

- Art. 5 SOCI
- Art. 5 bis ONORIFICENZE
- Art. 6 CESSAZIONE QUALITA' DI SOCIO

Titolo terzo: Organi Sociali

- Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 7 bis CARICHE SOCIALI
- Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
- Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
- Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI
- Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
- Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
- Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
- Art. 15 PRESIDENTE
- Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo quarto: Norme Amministrative

- Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
- Art. 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
- Art. 20 SCIoglimento
- Art. 21 REGOLAMENTO
- Art. 22 NORME DI RINVIO
- Art. 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 COSTITUZIONE

È costituita l' "Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) - Onlus di Modica, in breve denominabile anche Anffas Onlus di Modica". Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Modica, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell'Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Modica

L'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione di Sicilia

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

I soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3 FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro, le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L'Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

- a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;
- b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;
- c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di "presa in carico";

- e) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di docenti personale di ogni ordine e grado;
- f) formare persone impiegato o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall'associazione;
- g) Promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi-ludico/motori – pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettuale e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;
- h) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;
- i) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettuale e/o relazionale, da soli non sanno ~~cedere~~ possono rappresentarsi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.

Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali.

ARTICOLO 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all'Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune. L'Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22.2.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n° 00897458, così come fornito dall'Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall' Art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

L'Associazione locale si obbliga all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell'Anffas Nazionale nonché a garanzia primaria degli utenti a:

- 1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus comprensiva dei livelli minimi di qualità;
 - 2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
 - 3) certificare il bilancio, nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00 attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 revisore contabile iscritto nel relativo albo;
 - 4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte dell'unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;
 - 5) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;
 - 6) inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas Nazionale;
 - 7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l'elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;
 - 8) Versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell'attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

Articolo 4 RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

- quote sociali;
- contributi dei Soci;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: SOCI

Articolo 5 I SOCI

I soci si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l'attività dell'Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero dei soci collegati non può essere superiore a tre.

La qualifica di Socio ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno 1 anno.

L'attività istituzionale ed associativa del socio è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti Soci devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'Ammissione a Socio decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci.

Ad ogni Socio successivamente all'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall'Anffas Onlus Nazionale.

Tutti i Soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea dei soci e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

Il diritto di voto all'Assemblea spetta solo ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I Soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

I Soci hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.

I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis ONORIFICENZE

L'Assemblea dei Soci può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell'onorificenza di "Socio Onorario" a persone che hanno reso notevoli servizi all'Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell'Associazione stessa. Il riconoscimento di "Socio Onorario" ha valore meramente onorifico.

Articolo 6 CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- a) per decesso;
- b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
 - in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
 - in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonchè per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un socio per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Proviviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 5) il Collegio dei Proviviri.

Articolo 7 bis: CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proviviro alle quali possono accedere anche i non soci.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblies sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblies hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno:

- entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto consuntivo;
- entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto i soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati.

Le Assemblies, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti. Per le deliberare comportanti modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

Non sono ammesse deleghe.

Ciascun socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10 ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori, e p
allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine C u
delle votazioni.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) elegge il Presidente dell'Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
 - 2) definisce il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'art. 11;
 - 3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
 - 4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo annuale delle quote associative;
 - 5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo.
 - 6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiwri;
 - 7) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea Nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;
 - 8) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi, comprensivi dei livelli minimi di qualità, in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale.
 - 9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria; L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall'art.20.
- Prevvia delibera dell'Assemblea l'Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di una eventuale liquidazione può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l'incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell'assemblea dei soci, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiwri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o eventualmente a terzi, determinandone i limiti.

Il Consiglio Direttivo può conferire procure "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, comunicati ai soci con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il rendiconto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'art. 3 del presente statuto associativo, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest'ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus facenti parte dell'unitaria struttura Anffas, onde favorire l'esercizio delle finalità statutarie.

Articolo 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall'Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

- 1) per decesso;
- 2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
- 3) per scadenza del mandato;
- 4) per la perdita della qualifica di socio dell'Associazione;
- 5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Provvisori.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell'Associazione, eventuali provvedimenti di ordinaria amministrazione in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Nel caso in cui l'Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti effettivi ed uno dei supplenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non socie dell'associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

ART. 17

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle deliberare del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Titolo 4: Norme Amministrative

Articolo 18 BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall'Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 19 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacentesimo).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 20 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria; l'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell'associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione. L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre/quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti dei soci presenti.

Copia della convocazione dell'Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell'Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all'Organismo regionale Anffas di appartenenza.

In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo l'incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, parte dell'unitaria struttura Anffas Onlus, sempre sentito il parere dell'Autorità di Controllo di cui all'art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/96.

Articolo 21. REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23 NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Le modifiche apportate alla composizione degli Organi Associativi entreranno in vigore a far data dal primo rinnovo degli Organi stessi. Fino a tale data gli Organi Associativi rimangono disciplinati dalle prevenienti norme statutarie e regolamentari.

[Signature]

[Signature]
Blasidio Aulico

Giovanna Ciano

Adriano Aulico

Corporazione Prolet

Consiglio Adm.

Consiglio Adm.

Costa Motta
Costa Motta
Costa Motta

Cicciotta Lisa

Costa Motta

Costa Motta

Costa Motta

Costa Motta

Costa Motta

Costa Motta

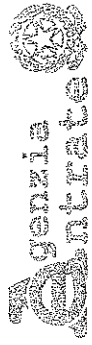
Costa Motta

Costa Motta

Costa Motta

Monica Sammito

Edoardo Aulico



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Ragusa

Ufficio Territoriale di Modica

Reg. lo I. 28 III. 1910

al N. 1237 serie 3 A

con esatte EURO 200,00
Die Antonio

IL DIRIGENTE



Antonio

UFFICIO TERRITORIALE DI MODICA

DATA: 10/05/2010